



# COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

## Determinazione

Proposta nr. 72 del 25/07/2016

### **Determinazione nr. 570 del 27/07/2016**

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

OGGETTO: **Dipendente Claudia Zampar. Presa d'atto dimissioni volontarie.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**DATO ATTO** che la dipendente Claudia Zampar, in servizio a tempo indeterminato in qualità di Psicologo – categoria D4 presso il Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito di Cervignano del Friuli, con nota del 12.7.2016 registrata il 15.7.2016 al protocollo gen. n. 21800, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1.11.2016 (ultimo giorno lavorativo 31.10.2016);

**VISTO** l'art. 33 del CCRL 7.12.2006 che stabilisce i termini di decorrenza del preavviso, anche in relazione all'anzianità di servizio del dipendente e alla fattispecie di risoluzione del rapporto;

**ATTESO**, pertanto, che il termine di preavviso in parola è individuato in due mesi e decorre dal 1.9.2016;

**PREMESSO** che, per giurisprudenza e dottrina costante, l'istituto del preavviso ha la funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli scaturenti dall'improvvisa cessazione del rapporto di lavoro e che, pertanto, lo stesso è stato inquadrato come quel periodo utile a tutelare l'interesse della parte che subisce il recesso, come peraltro espresso anche dall'Aran con orientamento applicativo RAL 1317;

**CONSIDERATO** che:

- la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito di Cervignano del Friuli, con nota del 15.7.2016 agli atti, ha evidenziato la necessità di far fronte ad esigenze di servizio contingenti e non derogabili, facendo usufruire alla dipendente una settimana di ferie nel mese di settembre ed una nel mese di ottobre;
- negli stessi termini, con comunicazione del 19.7.2016 registrata il 21.7.2016 al protocollo gen. n. 22372, la dipendente ha chiesto a questa Amministrazione di rinunciare a parte del preavviso;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale siano obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti e non diano luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

- il Capo VI “estinzione del rapporto di lavoro” del CCRL 7.12.2006 e in particolare l'art. 33, comma 8 secondo cui è facoltà della parte, che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte, non corrispondendo in tal caso l'indennità prevista al c. 4;
- l'orientamento applicativo dell'ARAN – RAL 1762 – che recita “Ove eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro per un periodo corrispondente alle ferie fruito”;

**RITENUTO**, pertanto, onde contemperare le esigenze di servizio con il diritto alla fruizione delle ferie da parte della dipendente, di rinunciare a parte del periodo di preavviso contrattualmente previsto, corrispondente ad una settimana di ferie nel mese di settembre ed una nel mese di ottobre;

**PRECISATO** che, ai sensi della richiamata disciplina, il rapporto si intenderà pertanto risolto a tutti gli effetti di legge e di contratto con il giorno 1.11.2016 (ultimo giorno lavorativo 31.10.2016), senza corresponsione di alcuna indennità sostitutiva;

## **DETERMINA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** delle dimissioni volontarie presentate con nota del 12.7.2016, registrata il 15.7.2016 al protocollo gen. n. 21800, dalla dipendente Claudia Zampar, in servizio a tempo indeterminato in qualità di Psicologo – categoria D4 presso il Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito di Cervignano del Friuli;
- 2) **DI RINUNCIARE**, per i motivi di cui in premessa, a parte del periodo di preavviso contrattualmente previsto, corrispondente ad una settimana di ferie nel mese di settembre ed una nel mese di ottobre;
- 3) **DI RISOLVERE**, conseguentemente, il rapporto di lavoro con la dipendente a decorrere dal 1.11.2016 (ultimo giorno lavorativo 31.10.2016), senza corresponsione di alcuna indennità sostitutiva;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 8.4.2013, n. 5.

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

---

Cervignano del Friuli, 25/07/2016

Il Responsabile del Settore  
Milena SABBADINI